



**ACCORDO INTERNAZIONALE 17 luglio 1996, n. 551 (S.O.G.U. n. 11 dei 15.1.1997)**

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida con allegata tabella di equipolienza. (Entrata in vigore: 28 agosto 1996)**

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida.**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria (di seguito denominate Parti contraenti), considerando la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/439 del 28 luglio 1991 (1) sulle patenti di guida, auspicando il miglioramento della sicurezza dei trasporti stradali e l'agevolazione del traffico stradale nel territorio di ambedue i Paesi.**

**Hanno convenuto quanto segue:**

#### **Articolo 1**

**Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti Autorità di uno degli Stati secondo la propria normativa interna, a favore di persone che hanno la residenza nel territorio del suddetto Stato.**

#### **Articolo 2**

**Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.**

#### **Articolo 3**

**La patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare dal territorio dello Stato emittente a quello dell'altro Stato.**

#### **Articolo 4**

**La disposizione dell'articolo 3 non riguarda i membri delle rappresentanze diplomatiche, consolari e commerciali di tipo governativo delle Parti Contraenti.**

#### **Articolo 5**

**Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.**

#### **Articolo 6**

**Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici nonché senza dover far tradurre la sua patente. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.**

#### **Articolo 7**

**Al momento della conversione della patente di guida, l'equipolienza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato può essere modificato dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.**

**Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:**

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.**
- b) nella Repubblica d'Ungheria il Ministro dell'interno.**

#### **Articolo 8**

**Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.**

#### Articolo 9

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente. Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessari, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

#### Articolo 10

L'Autorità competente della Parte contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze dei dati.

#### Articolo 11

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

#### Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno a partire dal momento in cui le Parti Contraenti si saranno notificate che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti Contraenti di comune accordo e per iscritto. Tale modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto tramite i canali diplomatici in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Budapest il 17 luglio 1996 in due copie originali, ciascuna in lingua italiana e ungherese, entrambe facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica di Ungheria

Allegato all'Accordo dei 17.7.1996, n. 551

#### TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Repubblica di Ungheria Categorie	Repubblica Italiana Categorie
A 1 (1)	A
A	A
B (2)	B
C	C
D	D
E	E
F (4)	-

[1] La patente ungherese di categoria A 1 viene convertita nella patente italiana di categoria A; il titolare di tale patente fino al compimento dei 18° anno non può trasportare altre persone a bordo del suo motoveicolo e non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 125 cc.

[2] La patente ungherese di categoria B viene convertita nella patente italiana di categoria B se il titolare della patente ha già compiuto 18 anni.

[3] La patente ungherese di categoria C viene convertita nella patente italiana di categoria C solo se il titolare ha già compiuto 18 anni, fino al compimento di anni 21 il conducente potrà guidare solo autocarri dal peso massimo di 7,5 t.

[4] La patente ungherese di categoria F relativa alle macchine agricole non ha una equipollente patente italiana, pertanto la conversione non è possibile





**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46**

**CIRCOLARE N. 48/97 Prot. n. 3341/4639/A - D.C. IV n. A020 Roma, 8 maggio 1997**

**OGGETTO: Patenti rilasciate dalla Repubblica di Ungheria.**

Il Ministero degli Affari Esteri con la nota n. 076/6567 del 5 maggio 1997 ha comunicato che è stata conclusa la procedura relativa all'accordo (allegato in copia per opportuna conoscenza) tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida. Per quanto sopra, si fa presente agli Uffici Provinciali M.C.T.C. che le patenti rilasciate dalla citata Repubblica di Ungheria possono essere convertite, senza esami, in equipolienti documenti italiani. Tale conversione verrà effettuata in conformità alla tabella di equipolienza allegata alla presente circolare. Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette copia dei fac-simile delle patenti rilasciate in Ungheria, con relativa traduzione. Le patenti ungheresi convertite in Italia dovranno per il momento essere restituite (con nota che specifichi la motivazione di tale restituzione) in Ungheria ai seguente indirizzo:

**Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatal Kózeledési Nyilvántartó Osztály UNGHERIA, Budapest Postafiók 25 H - 1453**

Tale indirizzo è stato fornito dal Ministero degli Affari Esteri. Non appena il predetto Ministero avrà verificato la possibilità di restituire le patenti ungheresi per il tramite delle autorità diplomatiche, la scrivente comunicherà tempestivamente gli indirizzi di dette autorità. Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali è possibile effettuare la conversione di patenti di guida rilasciate dagli stessi che annulla e sostituisce quello precedente. Si fa presente che detto elenco è in fase di completa revisione.

**IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti**

**TABELLA DI EQUIPOLLENZA**

Repubblica di Ungheria Categorie	Repubblica Italiana Categorie
A 1 con età inferiore a 18 anni	A 1
A 1 con età uguale o superiore a 18 anni	A (1)
A con età inferiore a 18 anni	A 1 (2)
A con età uguale o superiore a 18 anni	A (3)
B	B (4)
C	C (5)
D	D
F	- (6)

[1] La categoria A sarà limitata alla conduzione di motocicli fino a 25 Kw di potenza e con un rapporto potenza/peso inferiore o uguale a 0, 16 Kw/Kg per due anni dal rilascio della patente italiana.

[2] La sottocategoria A 1 consentirà al titolare della patente di guida, al compimento dei 181 anno di condurre veicoli fino a 25 Kw di potenza e con rapporto potenza/peso di 0, 16 Kw/Kg e al successivo compimento dei 200 anno di età di condurre motocicli senza alcuna limitazione.

[3] La categoria A sarà limitata alla conduzione di motocicli fino a 25 Kw di potenza e con un rapporto di potenza/peso inferiore o uguale a 0, 16 Kw/Kg per due anni dal rilascio della patente ungherese.

[4] La patente ungherese di categoria B viene convertita nella patente italiana di categoria B se il titolare della patente ha già compiuto 18 anni.

[5] La patente ungherese di categoria C viene convertita nella patente italiana di categoria C solo se il titolare ha già compiuto 18 anni.

[6] Non convertibile.



[www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it)

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati